

## **DELIBERA N. 87/00**

### **VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DALL'ENEL SPA E DALL'AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SPA DI CREMONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.2 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99 RELATIVAMENTE AL COMUNE DI CREMONA**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 4 maggio 2000,
- Premesso che:
  - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 settembre 1999, n.128/99, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possano inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio di tali comuni, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascun comune. L'istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico. L'Autorità si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine, l'istanza si intende tacitamente approvata. Nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni;
  - l'Enel Spa ha presentato istanza, con lettera 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1), ai sensi sopra richiamato articolo 4, comma 4.2, per la riclassificazione di porzioni del territorio relative al Comune di Cremona;
  - con nota 1 febbraio 2000 (protocollo Autorità RM/M00/123), gli uffici dell'Autorità hanno invitato l'Enel Spa a integrare la documentazione inviata a corredo dell'istanza di cui al precedente alinea, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della nota, sospendendo i termini del procedimento per lo stesso periodo;
  - con lettera 18 febbraio 2000 (prot. Enel A/13) l'Enel Spa ha fornito la documentazione integrativa entro il termine previsto;

- ai sensi dell’ultimo periodo del sopra richiamato articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, gli uffici dell’Autorità hanno provveduto, con lettera 16 marzo 2000, prot. Autorità RM/M00/432, ad invitare l’Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona a presentare osservazioni in merito alla proposta presentata dall’Enel Spa;
  - l’Enel Spa e l’Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona, con lettere rispettivamente 12 aprile 2000 prot. Enel A/29 e 10 aprile 2000 prot. DA/mf 103, hanno presentato proposte di riclassificazione di porzioni di territorio del Comune di Cremona elaborate congiuntamente tra l’Enel Spa e l’Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona;
- Visti:
    - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
    - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- Vista:
    - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
    - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n.481, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235, del 31 dicembre 1999;
  - Considerato che, ai fini della valutazione delle istanze pervenute e ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione n. 128/99:
    - le istanze devono riferirsi a comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
    - le porzioni di territorio da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99 devono essere identificate tramite confini chiaramente riconoscibili;
    - le istanze devono dimostrare la non uniformità delle porzioni da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 attraverso adeguati parametri territoriali riferiti separatamente alle porzioni da riclassificare e al resto del territorio comunale, classificato ad alta concentrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1 della stessa deliberazione;
    - la riclassificazione deve riguardare almeno il 10% degli utenti di ciascun Comune;

- le istanze devono essere corredate di proposte basate sulle caratteristiche del carico elettrico;
- Ritenuto che:
  - le istanze presentate dall'Enel Spa e dall'Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona in merito alla riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Cremona sono completamente coerenti tra di loro e rispondono ai criteri sopraindicati;

#### DELIBERA

- Di accogliere le istanze di riclassificazione di porzioni di territorio del Comune di Cremona presentate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'Enel Spa, avente sede legale in viale Regina Margherita 137, 00198, Roma, con lettera 12 aprile 2000 prot. Enel A/29 e dall'Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona avente sede legale in viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona, con lettera 10 aprile 2000 prot. DA/mf 103;
- Di comunicare la presente delibera all'Enel Spa e all'Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della sua comunicazione.